



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 DEL 06/05/2026

OGGETTO: **ACCORDO TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI BUSSOLENO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE TECNICO" – EX CATEGORIA C, INDETTO DAL COMUNE DI PIANEZZA IN CUI SONO PRESENTI IDONEI NON ASSUNTI. APPROVAZIONE.**

L'anno *duemilaventisei* addì *sei* del mese di *maggio* alle ore **14:00** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

<i>N.</i>	<i>Cognome e nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>1.</i>	<i>CASTELLO Antonio</i>	<i>Sindaco</i>	<i>X</i>	
<i>2.</i>	<i>FRANCO Anna</i>	<i>Assessore</i>	<i>X</i>	
<i>3.</i>	<i>GENTILE Riccardo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>X</i>	
<i>4.</i>	<i>PICCOLO Luigi</i>	<i>Assessore</i>	<i>X</i>	
<i>5.</i>	<i>PRESTA Lucianella</i>	<i>Assessore</i>		<i>X</i>
<i>6.</i>	<i>TAURIELLO Francesco</i>	<i>Assessore</i>	<i>X</i>	

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa *BLENCIO Nicoletta*.

Il Sindaco Dott. *CASTELLO Antonio*, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco Antonio Castello e dell' Assessore al personale Luigi Piccolo

Premesso che:

- l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l'effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone che: *“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo [...]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere[...]”*;
- l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013 conferma l'applicabilità dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni.

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria, con Deliberazione n. 124 del 11 settembre 2013 che ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, relativo alla definizione e alla precisa collocazione del momento in cui effettuare “il previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente.

Atteso che con il summenzionato orientamento, i giudici contabili al punto 2.3.4.4) della deliberazione n. 124/2013 hanno evidenziato che *“ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le <amministrazioni interessate> devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l'accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di concorsualità per l'accesso ai pubblici uffici”*.

Dato atto che:

- lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si riferisce la graduatoria che si intende utilizzare;
- l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del

rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)”*.

Visto l'art. 6 bis assunzioni del D.L. 101/2019 convertito nella legge 128/2019, che ha modificato e integrato le disposizioni in merito all'efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi a tempo indeterminato.

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, n. 178 del 17.09.2025.

Considerato che l'art. 68 del succitato Regolamento prevede che, ai sensi della L. 125/2013, è facoltà dell'Amministrazione, mediante apposite convenzioni, concordare l'utilizzo della graduatoria in corso di validità da parte di altri Enti.

Vista la nota prot. n. 5526 del 24.03.2026, con la quale il Comune di Bussoleno ha richiesto nulla osta all'utilizzo della graduatoria, attraverso lo scorrimento della stessa, relativa al bando di concorso per un posto di Istruttore Tecnico, ex cat. C.

Ritenuto, pertanto di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare in ordine con il Comune di Bussoleno al fine di consentire allo stesso di attingere dalla graduatoria a tempo indeterminato in corso di validità, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico ex cat. C – ed in cui sono presenti idonei non assunti, approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 80 del 11.02.2026, nella misura di un' unità, partendo dal primo posto collocato utilmente nella suddetta graduatoria.

Dato atto che:

- l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.e i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. I suddetti accordi, devono essere stipulati a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti e ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
- Il comma 2 bis del citato articolo stabilisce che a far data dal 30 giugno 2014 *“gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera q-bis\) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.”*

Rilevato che nell'allegato schema di accordo è stato previsto, a favore del Comune di Pianezza, un contributo di € 300,00 per ogni candidato, richiesto quale rimborso forfettario delle spese connesse all'espletamento della procedura concorsuale.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Settore Servizi alla Persona e del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in allegato alla presente

**Si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Comune di Bussoleno per l'utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato in corso di validità servita per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e pieno – ex categoria C – ed in cui sono presenti idonei non assunti, approvata con la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 80 del 11.02.2026, nella misura di un' unità, partendo dal primo posto collocato utilmente nella suddetta graduatoria entro il termine massimo di un anno.
3. Di dare atto che è previsto, a favore del Comune di Pianezza, un rimborso forfettario delle spese connesse all'espletamento della procedura concorsuale, per un importo pari ad € 300,00 per ogni candidato e che tale entrata verrà accertata al codice 3|0500|3050100|3050101001 – cap. 310/50 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026.
4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona alla sottoscrizione del singolo accordo, secondo lo schema approvato con il presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29/05/2025.

Acquisito in data 04/05/2026 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 04/05/2026 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
5	5	5	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ACCORDO TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI BUSSOLENO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE TECNICO” – EX CATEGORIA C, INDETTO DAL COMUNE DI PIANEZZA IN CUI SONO PRESENTI IDONEI NON ASSUNTI. APPROVAZIONE.”, come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 114 del 06/05/2026) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta